

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repertorio n. 310861 / 57962

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciannove aprile duemiladiciassette - 19.4.2017

In Milano, Via della Posta n. 10 alle ore 18,09

Avanti a me, Dr. Paolo Lovisetti, Notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, è presente la signora:

NESSI Martina, nata a Milano il giorno 11 marzo 1970, domiciliata a Milano in Via Giuseppe Govone n. 70, codice fiscale NSS MTN 70C51 F205J,

della cui identità personale io notaio sono certo, la quale

premette che:

- si è qui riunita l'assemblea straordinaria della Società

"OFFICINA 11 SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE A R.L."

con sede in Milano, Via Senato n. 45, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 08809700969, iscritta al R.E.A. al n. 2050389, iscritta all'Albo delle società Cooperative con il numero C105634 nella Sezione Cooperative a mutualità prevalente, categoria: cooperative di produzione e lavoro;

- l'assemblea è stata convocata in prima convocazione in data 11 aprile 2017 a mezzo messaggio di posta elettronica;

- l'assemblea della predetta Società si è qui riunita per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Modifica art. 21 dello statuto come richiesto nel verbale di revisione.

- oltre alla comparente, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti i consiglieri SALTERI Simona Barbara, Vice Presidente, POMILIO Filomena, MALLIA Livio, GELMINI Alessandra, tutti soci della Cooperativa;

- sono rappresentati il socio GABAGLIO Eva, delegato NESSI Martina, CORTINOVIS Mario, delegato POMILIO Filomena, , PIROLA Luigino, delegato GELMINI Alessandra, POZZI Andrea, delegato SALTERI Simona Barbara;

- l'assemblea è regolarmente costituita quale che sia il numero dei soci intervenuti, ai sensi dell'art. 28 del vigente statuto;

- la comparente, su unanime designazione dei presenti, ha assunto la presidenza della assemblea, richiedendo me notaio per il relativo verbale.

Cio' premesso, si dà atto di quanto segue:

Viene all'unanimità riconosciuta la piena validità della presente assemblea in quanto regolarmente convocata ed atta trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

##

Il Presidente informa che il Revisore del Ministero dello Sviluppo Economico ha rilevato che lo statuto riporta solo in parte le disposizioni dell'art. 2514 c.c., per cui è necessario integrare l'art. 21 dello statuto, allegato all'atto costitutivo della Cooperativa. Viene comunque mantenuto il divieto, di cui all'art. 3 del D.lgs 155/2006, che, nel vietare la distribuzione anche indiretta di utili, pone un limite alla remunerazione di strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, indipendentemente dalla qualifica di socio del possessore di tali strumenti finanziari, per cui la previsione della lettera b) del suddetto art. 21 va a costituire il nuovo articolo 21 bis.

In merito agli utili, il D.lgs 155/2006, che consente la costituzione di impresa sociale in forma di società cooperativa, ne vieta in modo assoluto la distribuzione, pertanto è corretto quanto prevede la lettera a) dell'art. 21, in quanto una quota di utili pari a zero è ovviamente inferiore al limite massimo di cui al n. 1) dell'art. 2514 c.c.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità

delibera

-- 1) di modificare come segue l'art. 21 del vigente statuto sociale:

"Art. 21 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto, considerata anche la qualifica di impresa sociale, per la quale è vietata la distribuzione di dividendi, ed ai sensi dell'art. 2514 c.c.:

a) è fatto divieto di distribuire dividendi;

b) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto all'interesse massimo dei buoni posta fruttiferi aumentati di due punti e mezzo, fermo restando il limite di cui al successivo art. 21 bis;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione."

-- 2) di aggiungere al vigente statuto il seguente nuovo art. 21 bis:

"Art. 21 bis - Divieto di distribuire utili anche in forma indiretta.

Trattandosi di impresa sociale, si applica il divieto di distribuire utili anche in forma indiretta ai sensi dell'art.3 del D.lgs 155/2006, ed in particolare è fatto divieto di remunerare

##

gli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote offerti in sottoscrizione a non soci in misura superiore di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento, mentre per gli strumenti finanziari sottoscritti dai soci non potrà essere comunque superato il limite alla loro remunerazione previsto alla lettera b) dell'art. 21, se inferiore a quello sopra indicato." Il testo completo ed aggiornato dello statuto sociale, predisposto ai sensi dell'art. 2436 cod.civ., viene allegato al presente verbale sotto "A", omessane la lettura per dispensa avutane dalla comparente; lo statuto vigente e' stato approvato con atto costitutivo in data 20 ottobre 2014 del notaio Gavino Posadinu, repertorio n. 271/164, registrato a Milano 6 il 21 ottobre 2014 al n. 29447 serie 1T.

Null'altro essendovi a deliberare, viene pubblicato il presente verbale, mediante lettura da me fattane alla comparente, che, previa approvazione sua e della assemblea unanime, meco lo firma unitamente all'allegato alle ore 18,23.

Consta di un foglio scritto a macchina da persona di mia fiducia per due pagine e parte della terza, da me completato.

FIRMATO: MARTINA NESSI - PAOLO LOVISETTI NOTAIO L.S.

.....

ALLEGATO "A" AL REP. N. 310861 / 57962

STATUTO

PORTANTE LE NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

La cooperativa è denominata:

"OFFICINA 11 SOCIETA' COOPERATIVA
IMPRESA SOCIALE A R.L."

o più semplicemente in sigla "O11 S.C. IMPRESA SOCIALE".

Art. 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel comune di Milano.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 - Scopo

#p#

La cooperativa non ha scopo di lucro. È disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e si propone di realizzare finalità di interesse generale attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale nel campo della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e nel campo della conservazione del patrimonio culturale, al fine di favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione, e dei servizi annessi. Intende cioè avvalersi di tutte le caratteristiche e gli strumenti propri di un'impresa, specificatamente di una impresa cooperativa, per utilizzarli a scopi sociali e di interesse generale.

Lo scopo, inoltre, che i soci della cooperativa intendono perseguire, è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della azienda nella quale prestano la propria attività di lavoro o comunque danno il loro contributo, le migliori condizioni di lavoro possibili sia sul piano professionale sia su quello economico e sociale per i soci e, estendendo oltre i soci lo scopo mutualistico della cooperativa per il carattere di impresa sociale della stessa, per tutte le persone coinvolte nei progetti e nei programmi della cooperativa.

La cooperativa si avvale quindi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci ma può svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci e può svolgere la propria attività anche con i terzi, fermo restando il rispetto del principio della prevalenza previsto dall'art. 2512 c.c., secondo quanto stabilito dall'allegato statuto sociale.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa si propone di svolgere la propria opera in collaborazione con lo Stato, le regioni, gli Enti Locali e Territoriali, gli organismi europei e internazionali attraverso convenzioni o altre forme di rapporto, secondo quanto di volta in volta si riterrà più opportuno, purché restino salvi i principi di indipendenza e autonomia di cui al presente Statuto e all'art.4, comma 3, del D.Lgs. n. 155 del 2006, qui testualmente riportato: "Le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo di un'impresa sociale".

Art. 5 - Oggetto sociale

La società opera a livello regionale, nazionale, europeo ed
##

internazionale.

La società, in conformità ai requisiti e agli interessi dei propri soci, ha come oggetto sociale la promozione o assunzione ed esecuzione in cooperazione di lavori di ricerca, formazione, educazione, animazione, comunicazione e disseminazione, consulenza, programmazione, progettazione, assistenza tecnica, valutazione e monitoraggio, nel campo di:

- analisi, pianificazione territoriale e valutazioni ambientali;
- analisi, interpretazione e rappresentazione di dati territoriali;
- promozione e sviluppo economico, sociale e culturale del territorio e dei suoi attori pubblici e privati con riferimento anche alle aree rurali e svantaggiate;
- tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche, naturalistiche e della biodiversità;
- tutela e valorizzazione delle risorse culturali materiali e immateriali;
- turismo sostenibile;
- gestione efficiente e sostenibile delle risorse energetiche;
- mobilità sostenibile;
- ricerca e innovazione nel settore pubblico e privato.

Altresì, la società opera nel campo del monitoraggio delle opportunità di finanziamento e dei bandi pubblici e privati; dell'elaborazione e stesura di idee progettuali; della costruzione di partenariati; della gestione amministrativa e finanziaria delle attività progettuali; della rendicontazione amministrativo-finanziaria; dell'elaborazione di piani di comunicazione e divulgazione; dell'attivazione e gestione di processi partenariali e partecipati.

Tutte le suddette attività sono esercitate in via stabile e principale, tali intendendosi - a mente dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 2, comma 3, D.Lgs 155/2006 - quelle per le quali i relativi ricavi siano superiori al 70% (settanta per cento).

Nel rispetto delle attività espressamente riservate dalla legge a altri soggetti e operatori giuridici, e nei limiti dalla stessa consentiti, in particolare in materia di sollecitazione nei confronti del pubblico, la società cooperativa potrà compiere tutte le operazioni, commerciali, industriali, finanziarie e assicurative, mobiliari e immobiliari, amministrative e giudiziali, connesse o strumentali, ritenute dall'Organo amministrativo necessarie, opportune o utili allo scopo di favorire il conseguimento dell'oggetto sociale.

Resta salva l'osservanza delle norme vigenti per l'esercizio delle attività per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni

#p#

od iscrizioni.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 - Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c..

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che siano in possesso dei requisiti tecnico-professionali utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, e che, per la loro effettiva capacità di lavoro o attitudine professionale, possano partecipare ai lavori dell'impresa ed attivamente cooperare al suo sviluppo.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa, salvo deroga da valutarsi caso per caso da parte dell'Organo Amministrativo per valutare se l'impresa esercitata dal socio sia tale da porsi effettivamente in concorrenza o in conflitto con l'attività sociale, in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla dislocazione sul territorio delle attività svolte.

E' fatto inoltre divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

E' tuttavia consentito ai soci momentaneamente non impegnati in modo diretto nella produzione della cooperativa, di esercitare attività lavorative e professionali con altre cooperative, o a favore di terzi esercenti imprese che esplicino attività identiche a quella della Cooperativa, solo previa delibera dell'Organo Amministrativo.

Su tali decisioni è sempre ammessa la consultazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 7 - Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria

##

speciale in ragione dell'interesse:

- alla loro formazione professionale;
- al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, la quale non dovrà comunque essere superiore a un terzo di quella prevista per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

##

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.

Art. 8 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda contenente:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;

l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

la dichiarazione di sottoscrizione della quota sociale;

la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali della Cooperativa.

la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 40 del presente statuto.

L'Organo Amministrativo delibera in ordine alla domanda con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato ed annotato nel libro soci, o con provvedimento di rigetto che, motivato, entro sessanta giorni dalla sua adozione, unitamente alla motivazione, verrà comunicato all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva

##

convocazione.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che il nuovo ammesso avrà effettuato i versamenti di cui al successivo articolo 9. Se i versamenti non verranno effettuati entro e non oltre un mese, la delibera diventerà inefficace.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Su tali decisioni è sempre ammessa la consultazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 9 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 10 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con posta certificata (PEC) o lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere

##

motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Art. 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 12 - Recesso del socio

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto, dalle disposizioni di legge sulle società cooperative e dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

Può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;
- in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa, con un preavviso di almeno trenta giorni; il mancato preavviso darà luogo ad una penale corrispondente alla retribuzione delle giornate di preavviso non effettuate.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata o posta certificata (PEC).

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 40.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e per quanto riguarda il rapporto mutualistico tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio d'amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la

##

prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);

che, direttamente impiegato nella attività di progettazione, non partecipi senza giustificato motivo, per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;

che abbia subito condanne che comportino l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici;

che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione;

che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quali notevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1455 C.C.;

che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;

che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la decisione di esclusione da parte dell'Organo Amministrativo, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci; in tale eventualità l'efficacia del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea.

Il ricorso deve essere presentato, con i motivi, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento. L'assemblea delibera sul ricorso, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

##

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 40.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 14 - Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 - Liquidazione e rimborso della quota

Per gli eredi del socio defunto, nonché per il socio escluso o recedente, il rimborso della quota avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio e, comunque, in misura non superiore al valore nominale di essa.

Il relativo pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio di riferimento e comprende il solo rimborso della quota di capitale effettivamente versato.

Art. 16 - Termini di decadenza e limitazioni al rimborso

I soci decaduti, receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei 180 giorni indicati nei precedenti articoli.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, si prescrivono a favore del fondo di riserva.

TITOLO IV

RISTORNI

Art. 17 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni dell'art. 21 del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in

##

conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: in forma liquida o mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E MUTUALITA'

Art.18 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie e da ogni altra riserva indivisibile prevista dalla normativa vigente;
- d) da qualunque liberalità che pervenga alla Cooperativa per essere impiegata al fine della realizzazione degli scopi sociali.

Art. 19 - Capitale sociale

Il capitale è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consenti dall'articolo 2525 c.c.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 20 - Caratteristiche delle quote

Le quote potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 50%, all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari. Possono essere cedute nel rispetto dell'art. 10 del presente statuto.

Art. 21 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto, considerata anche la qualifica di impresa sociale, per la quale è vietata la distribuzione di dividendi, ed ai sensi dell'art. 2514 c.c.:

- a) è fatto divieto di distribuire dividendi;
- b) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto all'interesse massimo dei buoni posta fruttiferi aumentati di due punti e mezzo, fermo restando il limite di cui

##

al successivo art. 21 bis;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione."

Art. 21 bis Divieto di distribuire utili anche in forma indiretta. Trattandosi di impresa sociale, si applica il divieto di distribuire utili anche in forma indiretta ai sensi dell'art.3 del D.lgs 155/2006, ed in particolare è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote offerti in sottoscrizione a non soci in misura superiore di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento, mentre per gli strumenti finanziari sottoscritti dai soci non potrà essere comunque superato il limite alla loro remunerazione previsto alla lettera b) dell'art. 21, se inferiore a quello sopra indicato.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Art. 22 - Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Provvedono inoltre alla redazione del bilancio sociale secondo le linee guida adottate dal Ministero della Solidarietà Sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

Art. 23 - Utili

La cooperativa non può distribuire utili né avanzi di gestione di alcun genere; la delibera sulla distribuzione degli utili provvede, quindi, a destinarli:

- alla riserva legale, indivisibile tra i soci, nella misura non inferiore al trenta per cento;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- alla riserva straordinaria da reinvestire per la realizzazione delle attività istituzionali, e di quelle ad esse direttamente connesse.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche in forma indiretta,

##

di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze e, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

Art. 24 - Competenza

Sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili in conformità a quanto previsto dall'art. 3 D.Lgs 155/2006;
2. la nomina e la revoca degli amministratori;
3. la nomina dei sindaci e del Collegio Sindacale nel caso si superino i limiti previsti dai commi 1 e 4 del D.Lgs 155/2006.
4. la determinazione dei compensi da attribuire ai Sindaci e agli Amministratori e, quanto a questi ultimi, nei limiti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), D.Lgs 155/2006, come precisato al precedente art. 23, ove consentito dalla legge;
5. l'approvazione dei regolamenti;
6. le modificazioni dell'atto costitutivo;
7. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della Società partecipata;
8. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società;
9. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, c.c.;

##

10. le decisioni in merito alla emissione di strumenti finanziari di cui all' articolo 43;

11. tutte le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto

Decisioni in forma assembleare

Art. 25 - Competenza obbligatoria in forma collegiale

Le decisioni in ordine alle materie di cui ai punti 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del precedente articolo 24 dovranno essere assunte con deliberazione assembleare, così come quelle di cui agli articoli 8 e 13 del presente Statuto, quelle aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare, e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata ai sensi degli articoli 152, 161 e 187 del R.D. n. 267 del 1942, ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto.

Le decisioni dei soci dovranno inoltre essere assunte con deliberazione assembleare quando lo richiedano uno o più amministratori, o un terzo dei soci.

Decisioni in forma non assembleare

Art. 26 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto
Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte:

a) - "consultazione scritta": sulla base di un unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, da inviare con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento a tutti i soci, oltre che ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominati, ai Sindaci ed al Revisore; il documento dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) - "consenso espresso per iscritto": sulla base di pluralità di documenti, tutti di identico o quantomeno analogo contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione; i soci dovranno quindi rendere una dichiarazione scritta, datare e sottoscrivere il documento redatto, con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla Società il documento da loro sottoscritto.

In entrambi i casi sub a) e b), una volta formatasi la decisione, copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata, a cura dell'Organo Amministrativo, ai soci, ai Sindaci, se nominati.

Sono considerati mezzi idonei anche gli invii a mezzo telefax o

#p#

per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a trenta giorni.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla Società le dichiarazioni di voto favorevole della maggioranza dei soci.

La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c..

Art. 27 - Convocazione

L'assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi in Italia, anche in luogo diverso da quello della sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, che dovrà essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, al Collegio Sindacale, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati.

Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;

b) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci almeno otto giorni prima dell'assemblea; i soci dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

- sono presenti in proprio o per delega tutti i soci;

- sono presenti tutti gli amministratori, i Sindaci Effettivi (se nominati), ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'assemblea, gli stessi risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione; gli amministratori e i Sindaci Effettivi (questi ultimi se nominati) non presenti, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi;

##

- nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 28 - Maggioranze costitutive e deliberative

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Art. 30 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

Art. 31 - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (se nominato), o dal Notaio se richiesto dalla legge.

AMMINISTRAZIONE

Art. 32 - Consiglio di Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Ciascun membro dovrà, inoltre, poter garantire continuità di azione nello svolgimento delle funzioni.

##

I membri del consiglio di amministrazione saranno scelti esclusivamente sulla base dei requisiti di onorabilità, indipendenza, e professionalità.

All'atto della candidatura o, come limite massimo, al momento della accettazione dell'incarico, gli amministratori dovranno presentare:

1) curriculum vitae dal quale risultino le qualifiche e l'attività formativa e professionale. Tale curriculum verrà aggiornato ogni anno e sarà allegato al bilancio sociale, nonché reso pubblico attraverso il sito dell'impresa;

2) la dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi generali o speciali, o condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 155/2006; anche tale autocertificazione va resa all'accettazione, rinnovata ogni anno e allegata al bilancio sociale.

In caso l'amministratore abbia incarichi o collaborazioni stabili in altre Società o Enti, sia pubblici che privati, sia profit che non-profit, ancorchè non confliggenti con quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 155/2006, egli dovrà elencarle in un prospetto apposito del suo curriculum professionale, per ulteriore trasparenza nei confronti dell'impresa sociale;

3) la dichiarazione di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;

4) la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi con la cooperativa;

5) la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e/o che non vi sono procedimenti penali pendenti a proprio carico.

Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo, e se nominati, decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 8, comma 2 del d.lgs. n. 155/2006.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 33 - Funzionamento

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare un vice presidente.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso

##

dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi (se nominati).

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 34 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Art. 35 - Poteri di gestione

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

E' compito del Consiglio di Amministrazione redigere il bilancio sociale di cui all'art. 10, comma 2 del d.lgs. n. 155/2006 .

Il bilancio sociale deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Art. 36 - Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo, determinando i

##

limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci, e le attribuzioni indicate negli artt. 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis c.c. Il consiglio di amministrazione decide la struttura organizzativa dell'impresa sociale e, per una migliore organizzazione del lavoro, può nominare direttori, responsabili di settore o gruppi di gestione. Il consiglio può decidere di adottare uno più regolamenti per il funzionamento della struttura.

Art. 37 - Rappresentanza

La rappresentanza della Cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art. 38 - Rimborsi e compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina l'eventuale compenso degli amministratori (ove consentito dalla legge), mentre la eventuale remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente, Amministratore o Consigliere Delegato (ove consentito dalla legge), è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale ove esistente, il tutto nei limiti di cui ai precedenti art. 23 e 24, e in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lettera a) del d.lgs. 155/2006.

CONTROLLO

Art. 39 - Organo di Controllo

L'organo di Controllo, nominato se obbligatorio per legge, anche con particolare riferimento a quanto previsto in tema di organi di controllo dall'articolo 11 del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 che disciplina l'Impresa Sociale, o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea, e vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sull'osservanza delle finalità sociali dell'impresa. Devono essere nominati anche due sindaci supplenti.

Anche il presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

I membri dell'organo di controllo saranno scelti esclusivamente sulla base dei requisiti di onorabilità, indipendenza, e

##

professionalità.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Nel caso ricorrano le condizioni di legge per l'obbligatorietà della revisione legale dei conti, la stessa verrà esercitata da uno o più Revisori, iscritti nel Registro istituito ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 40 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci, ovvero tra i soci e la Società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale del luogo ove ha la sede la Società, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.

Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et aequo, entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

La presente clausola è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci.

TITOLO IX SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE

Art. 41 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge, e l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 42 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto il solo capitale sociale deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

##

in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c., nonché dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. 155/2006.

TITOLO X
STRUMENTI FINANZIARI

Art. 43 - Emissione

La società può, ai sensi dell'art. 2526 C.C., emettere a favore di soci cooperatori strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, sempre in conformità al d.lgs. 155/2006.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 - Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, e non potranno essere contrari alle norme di legge inderogabili vigenti in materia.

Art. 45 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle
attività

La gestione partecipata della impresa sociale è sia strumento che scopo dell'attività sociale. Pertanto l'organo amministrativo informa costantemente i lavoratori e i destinatari delle attività della Società, delle delibere degli organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

La forma principale mediante la quale avviene, in particolare, il coinvolgimento dei lavoratori, è rappresentata dalle riunioni informative indette dall'organo amministrativo - siano esse totalitarie o per settori - e le comunicazioni periodiche anche via e-mail inviate dall'organo amministrativo stesso o da suoi delegati.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni ad hoc al fine di informare e di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

46 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, le disposizioni del D.Lgs 24 marzo 2006 n. 155, del codice

##

civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e,
per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a
responsabilità limitata, in quanto compatibili.

FIRMATO: MARTINA NESSI - PAOLO LOVISETTI NOTAIO L.S.

Registrato
all'Agenzia delle Entrate
di MILANO 1
il 20/04/2017
al n. 13075 Serie 1T
imp. di registro euro 200